

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3237

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori CENTARO, SCHIFANI, CHIRILLI, TREDESE, FIRRARELLO, FASOLINO, SCARABOSIO, NOCCO, ASCIUTTI, GUASTI, NOVI, FAVARO, ZICCONI, LAURO, MALAN, SCOTTI, TOMASSINI, CANTONI, DE RIGO, GRECO, ALBERTI CASELLATI, PESSINA, D’IPPOLITO, ZORZOLI, CASTAGNETTI, RIZZI, GIRFATTI, PASTORE, ARCHIUTTI, FALCIER, GENTILE, FABBRI, PONZO, COSTA, PIANETTA, BOSCIETTO, BETTAMIO, IOANNUCCI, COMINCIOLI, AGOGLIATI, CONTESTABILE, BIANCONI, GUBETTI, CARRARA, MINARDO, BARELLI, PASINATO, FERRARA, PICCIONI, CICOLANI e VIZZINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 DICEMBRE 2004

Modifiche alla disciplina in tema di emissione
di misure cautelari

ONOREVOLI SENATORI. - La vigente disciplina codicistica regolativa delle modalità di emissione di provvedimenti restrittivi della libertà personale e, più in generale, di misure cautelari personali (e reali), è contenuta nel libro IV del codice di procedura penale.

Il sistema prevede, nella sostanza, che il pubblico ministero, valutati gli elementi offerti dalle investigazioni della polizia giudiziaria ovvero raccolti nel corso delle indagini preliminari, laddove ritenga sussistenti i presupposti per l'emanazione di un provvedimento cautelare, ne faccia richiesta al giudice per le indagini preliminari (GIP) - magistrato monocratico del tribunale.

Questi, valutati - a sua volta - gli atti trasmessigli, si pronuncia accogliendo o rigettando, in tutto o in parte, la richiesta ovvero adottando una misura diversa.

Avverso tale decisione è previsto il ricorso al giudice collegiale del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello nella cui circoscrizione è compreso l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza cautelare (cosiddetto «tribunale del riesame»).

Dopo il promuovimento dell'azione penale sull'applicazione, sulla revoca e sulle modifiche delle misure cautelari provvede il giudice che procede (a seconda delle competenze per materia: giudice - monocratico - dell'udienza preliminare, tribunale in composizione monocratica o collegiale, corte di assise, corti di secondo grado).

Anche tali decisioni sono ricorribili innanzi al tribunale del riesame.

L'articolata procedura si basa sul «principio della domanda» (le misure sono adottate su richiesta del pubblico ministero, titolare del potere accusatorio) e rappresenta una

fase incidentale giurisdizionalizzata (ossia l'emanazione delle misure è riservata ad un giudice «terzo» tra le parti del procedimento) che, svolgendosi *inaudita altera parte*, non consente il dispiegarsi del contraddittorio: la decisione del giudice si basa essenzialmente sugli elementi fornitigli dal pubblico ministero, raccolti e interpretati al di fuori di qualsiasi verifica dialettica tra accusa e difesa.

Il contraddittorio è riservato alla successiva fase del riesame della decisione cautelare, rimesso alla competenza di un giudice collegiale (ad accrescere la funzione garantistica del controllo sui provvedimenti incidenti sullo *status libertatis*, attraverso il pluralismo delle opinioni di cui ciascuno dei giudici sia portatore), innanzi al quale le parti realizzano un confronto meramente dialettico in ordine agli atti di indagine depositati dal pubblico ministero, essendo preclusa qualsivoglia attività di integrazione conoscitiva e probatoria ad opera del tribunale; è conseguentemente limitato, in particolare, sotto il profilo difensivo.

Il sistema delineato ha cominciato a mostrare, in particolare per i processi relativi a fatti di criminalità organizzata, seri limiti; specie con riferimento alla tempestività dell'adozione delle misure cautelari che - invece - deve ritenersi un dato ontologico del provvedimento coercitivo o interdittivo.

Presso l'ufficio del GIP, anche a causa di carenze organizzative e di organico (non sempre tali uffici risultano dotati di magistrati in numero adeguato a fronteggiare la mole di richieste promananti dal corrispondente ufficio di procura, specie nei tribunali sedi di procure distrettuali antimafia e, comunque, non sempre risulta rispettato il parametro minimale individuato dal Consiglio su-

periore della magistratura: alla sezione GIP-GUP (giudice per l'udienza preliminare) deve essere assegnato un numero di magistrati non inferiore ad un terzo rispetto al numero di magistrati previsti in organico presso la relativa Procura della Repubblica e ad un decimo rispetto all'organico dell'intero tribunale), pendono per periodi intollerabilmente lunghi - in relazione alla necessità di urgente adozione delle misure cautelari richieste, se legittime e fondate - centinaia di procedure per l'applicazione di provvedimenti coercitivi.

Si crea, così, una sorta di «collo di imbuto», nel quale confluiscono e permangono per molti mesi richieste cautelari attinenti anche a pericolose organizzazioni criminali di tipo mafioso: in aree territoriali particolarmente afflitte dalla presenza della criminalità organizzata ciò determina che un numero spesso elevato di pericolosi delinquenti, nei cui confronti le indagini hanno consentito di raccogliere gravi elementi di colpevolezza, si aggiri liberamente, continuando a commettere impunemente ogni genere di crimine nelle more dell'emissione della misura cautelare richiesta al GIP diversi mesi prima.

E, d'altro canto, il ricorso sistematico - da parte dei soggetti colpiti da misura cautelare - all'ulteriore fase cognitiva avanti al tribunale del riesame, oltre al ricorso per cassazione, appesantisce notevolmente l'intera procedura, allontanando la formazione di una statuizione definitiva (allo stato degli atti) sullo *status libertatis* e sottraendo risorse umane al giudizio nel merito.

La soluzione normativa proposta mira essenzialmente a realizzare due finalità irrinunciabili e coesistenti per un efficace sistema di intervento cautelare che sappia garantire attraverso un contraddittorio reale e non teorico la legittimità della limitazione delle libertà del cittadino. In primo luogo, la tempestività nell'applicazione delle misure coercitive o interdittive, nell'ambito di una procedura semplificata che escluda la duplicazione di valutazioni dei medesimi profili e che -

quando non sia rimessa al medesimo giudice competente a decidere della colpevolezza dell'imputato - sia affidata sempre ad un giudice collegiale.

In secondo luogo, la anticipazione del contraddittorio tra accusa e difesa alla fase prodromica alla emissione della misura cautelare: il giudice (collegiale) forma il proprio convincimento attraverso il confronto dialettico delle parti ed ha la facoltà di ampliare gli elementi di conoscenza indispensabili alla decisione circa l'adozione della misura restrittiva richiesta, mediante attività di integrazione probatoria (quali acquisizioni documentali, audizione di testimoni, periti e consulenti tecnici, interrogatori delle persone indicate dall'articolo 210 del codice di procedura penale).

Con il primo obiettivo si definiscono limiti temporali ragionevoli entro i quali il giudice collegiale è chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di emissione del provvedimento restrittivo: quarantotto ore dall'inizio dell'udienza innanzi al tribunale ovvero - ricorrendo particolari ragioni di complessità della decisione - trenta giorni prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni.

In ogni caso, è assicurata la verifica giurisdizionale entro i termini imposti dall'articolo 13 della Costituzione ai casi di limitazione della libertà personale: il giudice, infatti, è chiamato entro le quarantotto ore ad una valutazione, da tradurre in provvedimento motivato, circa la legittimità e fondatezza dell'atto restrittivo provvisoriamente adottato.

Il GIP viene restituito alla sua funzione di controllo giurisdizionale sulle modalità di svolgimento delle indagini preliminari e sulle modalità di esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero. Viene affrancato dalla cognizione dei profili cautelari, riservati fin dal primo momento ad un giudice collegiale, anche nei casi di arresto o fermo, a cui consegua una richiesta di applicazione di misure coercitive.

Risulta superfluo a questo punto l'intervento del tribunale del riesame, giacché l'organo collegiale viene chiamato ad espletare il suo ruolo di maggiore garanzia non più in una fase di controllo bensì nella fase di adozione della misura cautelare.

Con il secondo obiettivo ci si muove nella direzione della conformazione di tutte le fasi processuali al principio del giusto processo, affermato nel testo novellato dell'articolo 111 della Carta costituzionale: il meccanismo del contraddittorio tra le parti, elevato a garanzia della formazione di una decisione imparziale e fondata sulla verifica incrociata e contestuale degli elementi addotti a sostegno delle rispettive tesi, assurge anche nel procedimento cautelare a strumento essenziale di giustizia oggettiva, prima ancora che di tutela del diritto alla difesa dell'incolpato.

L'integrazione probatoria, che il giudice collegiale dispone su richiesta delle parti nei limiti della manifesta rilevanza di ciascun atto ai fini della decisione *de libertate*, rende effettivo il principio del contraddittorio, consentendo alle parti (in questo caso soprattutto all'incolpato) di «difendersi provando» anche nel procedimento cautelare, sinora soffocato nel recinto degli elementi proposti esclusivamente dal pubblico ministero.

Non vanno, peraltro, sottaciute talune difficoltà derivanti dall'impatto del nuovo impianto sistematico dell'intervento cautelare sulle realtà organizzative e logistiche dell'apparato giudiziario.

In particolare, occorrerà garantire un'adeguata pianificazione tabellare dei tribunali, con riferimento alla composizione dei collegi deputati allo svolgimento delle funzioni in materia cautelare, onde assicurare la completa ed approfondita delibazione degli elementi sottoposti dalle parti od acquisiti su richiesta delle stesse, entro i termini perentori fissati.

Nell'ambito delle modifiche degli strumenti procedurali tese al miglioramento dell'efficienza del sistema, appare utile interve-

nire anche su di uno specifico aspetto attinente al settore delle prove e, in particolare, alle intercettazioni di comunicazioni, per sanare una lacuna normativa.

La tematica oggetto dell'intervento è quella dell'acquisizione dei dati relativi alle comunicazioni e conversazioni telefoniche, ma estranei al contenuto delle stesse: il riferimento è ai cosiddetti «tabulati» riportanti gli elementi identificativi della comunicazione (apparecchio di provenienza e di destinazione) e delle sue caratteristiche estrinseche (epoca di effettuazione, durata, localizzazione degli apparati in caso di telefonia mobile, e così via), in possesso dei gestori dei servizi di telefonia.

Dopo qualche oscillazione della giurisprudenza, la questione relativa alla normativa applicabile nel caso di specie sembrava chiarita alla luce della sentenza n. 6 del 23 febbraio 2000, con la quale la Corte suprema di Cassazione, a sezioni unite, affermò che ai fini dell'acquisizione dei tabulati contenenti i dati esterni identificativi delle comunicazioni telefoniche conservati in archivi informatici dal gestore del servizio è sufficiente il decreto motivato dell'autorità giudiziaria, non essendo necessaria, per il più limitato livello di intrusione nella sfera di riservatezza che ne discende, l'osservanza delle disposizioni relative alle intercettazioni di cui agli articoli 266 e seguenti del codice di procedura penale.

Nondimeno, il recente intervento del legislatore in materia di protezione dei dati personali (articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come sostituito dall'articolo 3 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2004, n. 45), in un'ottica di accentuata salvaguardia della *privacy*, ha inteso ricondurre espressamente anche l'acquisizione dei tabulati predetti nell'alveo delle attività che necessitano di un'autorizzazione da parte del giudice.

Il mancato coordinamento, però, della citata norma con la complessiva disciplina in

tema di intercettazioni ha condotto al paradossale risultato che mentre per la captazione del contenuto delle comunicazioni (costituente certamente il nucleo più interno e privato del diritto alla riservatezza ed inviolabilità delle comunicazioni proclamato dall'articolo 15 della Costituzione) accanto all'ordinario meccanismo costituito dalla richiesta del pubblico ministero di attivazione di una intercettazione e dal correlativo provvedimento autorizzatorio del giudice si rinviene (comma 2 dell'articolo 267 del codice di procedura penale) la possibilità di intervento d'urgenza del pubblico ministero (salva convalida entro termini brevissimi da parte del giudice), nel caso di acquisizioni dei «tabu-

lati» (che sicuramente attengono a dati di minore incidenza nella riservatezza) tale possibilità non è prevista.

Ne consegue che lo strumento tecnico dell'acquisizione di tali dati, che pure presenta una rilevanza spesso decisiva sul piano investigativo, con particolare riferimento a fatti di criminalità organizzata e a sequestri di persona (allorquando la tempestività della disponibilità di siffatte informazioni può risultare determinante per l'esito dell'indagine), è parzialmente precluso.

La modifica introdotta estende alla acquisizione dei tabulati la menzionata disciplina già prevista - nei casi di urgenza - per il contenuto delle comunicazioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 279 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Durante la fase delle indagini preliminari e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento provvede il tribunale in composizione collegiale»;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati dall'articolo 51, comma 3-bis, sull'applicazione e sulla revoca delle misure, nonché sulle modifiche delle loro modalità esecutive, provvede il tribunale in composizione collegiale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente».

Art. 2.

1. All'articolo 285, comma 2, del codice di procedura penale, dopo le parole: «la persona sottoposta a custodia cautelare», sono inserite le seguenti: «, ovvero ad esecuzione provvisoria della stessa,».

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 291 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 291-bis. - (*Contraddittorio tra le parti*). - 1. Quando deve richiedere l'applicazione di una misura cautelare, il pubblico

ministero ne dispone l'esecuzione provvisoria e consegna all'imputato copia della propria richiesta e degli elementi su cui questa si fonda.

2. Entro ventiquattro ore dall'esecuzione provvisoria disposta a norma del comma 1, il pubblico ministero presenta al giudice la propria richiesta unitamente agli elementi su cui questa si fonda e agli altri elementi indicati dall'articolo 291, comma 1.

3. Il giudice fissa l'udienza non oltre ventiquattro ore dalla presentazione della richiesta del pubblico ministero, dandone avviso al pubblico ministero e al difensore.

4. L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato.

5. Il pubblico ministero indica i motivi a sostegno della propria richiesta. Il giudice procede all'interrogatorio dell'imputato, se presente, con le modalità indicate negli articoli 64 e 65. Successivamente prende la parola il difensore che espone la sua difesa. Nel corso dell'udienza, le parti possono produrre documenti e chiedere l'audizione di testimoni, periti e consulenti tecnici o l'interrogatorio delle persone indicate nell'articolo 210. Il giudice ammette le prove richieste dalle parti quando ne risulti la manifesta decisività ai fini della valutazione della richiesta del pubblico ministero. L'audizione e l'interrogatorio richiesti dalle parti sono condotti dal giudice. Il pubblico ministero e il difensore possono porre domande.

6. Entro le quarantotto ore successive all'inizio dell'udienza, il giudice provvede, con l'ordinanza di cui all'articolo 292, in ordine alla richiesta avanzata dal pubblico ministero. Quando per il numero degli imputati o per il numero e la gravità delle imputazioni la decisione è particolarmente complessa, ovvero quando occorre procedere ad attività probatoria integrativa ai sensi del comma 5 del presente articolo e la richiesta del pubblico ministero non appare manifestamente illegittima o infondata, il giudice dispone

con provvedimento motivato la proroga della misura provvisoria. In tal caso il giudice provvede, con l'ordinanza di cui all'articolo 292, sulla richiesta avanzata dal pubblico ministero entro i successivi trenta giorni, prorogabili per un ulteriore periodo non eccedente i trenta giorni.

7. Dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, all'interrogatorio previsto dal comma 5 del presente articolo procede il presidente del collegio o uno dei componenti da lui delegato.

8. Per gli interrogatori da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il giudice, qualora non ritenga di procedere personalmente, richiede il giudice competente del luogo.

9. Quando il giudice ritiene manifestamente illegittima o infondata la richiesta del pubblico ministero, ovvero di dover rigettare la richiesta di applicazione di misura cautelare, dispone, con ordinanza motivata, l'immediata cessazione dell'efficacia delle misure provvisoriamente eseguite.

10. L'ordinanza di proroga della esecuzione provvisoria e l'ordinanza di applicazione di misura cautelare, se non sono pronunciate in udienza, sono comunicate o notificate a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. I termini per l'impugnazione decorrono dalla lettura del provvedimento in udienza ovvero dalla sua comunicazione o notificazione.

11. L'esecuzione provvisoria della misura cautelare cessa in ogni caso di avere efficacia se i provvedimenti del giudice non sono depositati entro i termini di cui al comma 6.

12. Dopo la liberazione la misura può essere nuovamente disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, secondo le modalità previste dal presente articolo».

Art. 4.

1. All'articolo 293 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Salvo quanto previsto dall'articolo 156, l'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza di provvisoria esecuzione della misura cautelare consegna all'imputato copia del provvedimento e lo avverte della facoltà di nominare un difensore di fiducia, informa immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato a norma dell'articolo 97 e redige verbale di tutte le operazioni compiute. Il verbale è immediatamente trasmesso al giudice destinatario della richiesta di emissione di misura cautelare al pubblico ministero»;

b) al comma 2, dopo le parole: «ordinanze che dispongono» sono inserite le seguenti: «la provvisoria esecuzione di»;

c) al comma 3, le parole: «che le ha emesse» sono sostituite dalle seguenti: «destinatario della richiesta di emissione di misura cautelare».

Art. 5.

1. L'articolo 294 del codice di procedura penale è abrogato.

Art. 6.

1. All'articolo 295 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Se la persona nei cui confronti è disposta l'esecuzione provvisoria della misura non viene rintracciata e non è possibile procedere nei modi previsti dall'articolo 293, l'ufficiale o l'agente redige ugualmente il verbale, indicando specificamente le indagini

svolte, e lo trasmette senza ritardo al giudice destinatario della richiesta di emissione di misura cautelare».

Art. 7.

1. All'articolo 296 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «è stata disposta» è inserita la seguente: «provvisoriamente»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Il giudice fissa l'udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della misura cautelare non oltre le quarantotto ore dalla dichiarazione di latitanza dandone avviso al pubblico ministero ed al difensore. L'udienza si svolge con le modalità indicate dall'articolo 291-*bis*».

Art. 8.

1. All'articolo 299 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, il secondo periodo è soppresso;

b) il comma è sostituito dal seguente:

«4. Fermo quanto previsto dall'articolo 276, quando le esigenze cautelari risultano aggravate, il pubblico ministero sostituisce provvisoriamente la misura in atto con un'altra più grave ovvero ne dispone provvisoriamente l'applicazione con modalità più gravose, provvedendo ad inoltrare al giudice, entro ventiquattro ore dall'esecuzione, richiesta di convalida. Il giudice provvede, con ordinanza motivata, alla convalida dell'aggravamento entro le quarantotto ore successive alla richiesta del pubblico ministero, previo interrogatorio dell'imputato. In caso di mancata convalida o di decorso dei termini di cui

al presente comma senza che sia intervenuto il provvedimento del giudice, l'aggravamento disposto perde efficacia»;

c) al comma 4-*bis*, le parole: «Dopo la chiusura delle indagini preliminari» sono sostituite dalle seguenti: «Dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento».

Art. 9.

1. L'articolo 302 del codice di procedura penale è abrogato.

Art. 10.

1. All'articolo 304 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «al comma 1, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310,» sono soppresse;

b) al comma 3, le parole: «appellabile a norma dell'articolo 310» sono soppresse;

c) al comma 4, le parole: «appellabile a norma dell'articolo 310» sono soppresse.

Art. 11.

1. All'articolo 305, comma 2, del codice di procedura penale, le parole: «appellabile a norma dell'articolo 310» sono soppresse.

Art. 12.

1. All'articolo 307, comma 4, del codice di procedura penale, le parole: «per le indagini preliminari» sono soppresse.

Art. 13.

1. Gli articoli 309 e 310 del codice di procedura penale sono abrogati.

Art. 14.

1. L'articolo 311 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 311. - (*Ricorso per cassazione*) - *1.* Contro le decisioni emesse a norma degli articoli 291-*bis*, 299, 304 e 305, il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura, l'imputato e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione entro dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento.

2. Il ricorso è presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione, che provvede a dare immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente affinché, entro il giorno successivo trasmetta gli atti alla Corte di cassazione.

3. I motivi devono essere enunciati contestualmente al ricorso, ma il ricorrente ha facoltà di enunciare nuovi motivi davanti alla Corte di cassazione, prima dell'inizio della discussione.

4. La Corte di cassazione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti osservando le forme previste dall'articolo 127».

Art. 15.

1. All'articolo 313, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «dell'articolo 292» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 291-*bis* e 292».

Art. 16.

1. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 317 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «Durante la fase delle indagini preliminari e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento provvede il tribunale in composizione collegiale».

Art. 17.

1. L'articolo 318 del codice di procedura penale è abrogato.

Art. 18.

1. All'articolo 321, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «giudice per le indagini preliminari» sono sostituite dalle seguenti: «tribunale in composizione collegiale».

Art. 19.

1. Gli articoli 322, 322-bis e 324 del codice di procedura penale sono abrogati.

Art. 20.

1. L'articolo 325 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 325. - (*Ricorso per cassazione*) - 1. Contro le decisioni emesse a norma degli articoli 317 e 321 il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre ricorso per cassazione entro dieci

giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento.

2. Il ricorso è presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione, che provvede a dare immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente affinché, entro il giorno successivo, trasmetta gli atti alla Corte di cassazione.

3. I motivi devono essere enunciati contestualmente al ricorso, ma il ricorrente ha facoltà di enunciare nuovi motivi davanti alla Corte di cassazione, prima dell'inizio della discussione.

4. La corte di cassazione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti osservando le forme previste dall'articolo 127.

5. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza».

Art. 21.

1. All'articolo 390, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «giudice per le indagini preliminari» sono sostituite dalle seguenti: «tribunale in composizione collegiale».

Art. 22.

1. L'articolo 92 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:

«Art. 92. - (*Trasmissione delle ordinanze applicative della misura cautelare*) - 1. L'ordinanza che dispone la provvisoria esecuzione della misura cautelare è trasmessa dal pubblico ministero alla polizia giudiziaria che ne cura l'esecuzione.

2. L'ordinanza che dispone la misura cautelare è immediatamente trasmessa, in duplice copia, a cura della cancelleria del giu-

dice che ha emesso il provvedimento, all'organo che deve provvedere all'esecuzione».

Art. 23.

1. L'articolo 93 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:

«Art. 93. - (*Comunicazione dei provvedimenti del giudice*)- 1. Quando il giudice dichiara manifestamente illegittima o infondata la richiesta del pubblico ministero di applicazione di misura cautelare ovvero la rigetta, trasmette copia dell'ordinanza emessa ai sensi dell'articolo 291-bis, comma 9, unitamente a copia degli atti trasmessi dal pubblico ministero a fondamento della richiesta, al Procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello del distretto in cui ha sede l'ufficio di procura richiedente nonché al Ministro della giustizia.

2. Quando il giudice non convalida il provvedimento del pubblico ministero con il quale è stata sostituita provvisoriamente la misura in atto con un'altra più grave, ovvero ne è stata disposta provvisoriamente l'applicazione con modalità più gravose, trasmette copia dell'ordinanza emessa ai sensi dell'articolo 299, comma 4, unitamente a copia degli atti trasmessi dal pubblico ministero a fondamento della richiesta, al Procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello del distretto in cui ha sede l'ufficio di procura richiedente nonché al Ministro della giustizia».

Art. 24.

1. All'articolo 100 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, le parole: «dagli articoli 309, 310 e» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo».

Art. 25.

1. L'articolo 101 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, è abrogato.

Art. 26.

1. Nell'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l'acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico con decreto motivato che è comunicato immediatamente e comunque non oltre ventiquattro ore al giudice competente per il rilascio dell'autorizzazione in via ordinaria. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non è convalidato nel termine stabilito, i risultati dell'acquisizione non possono essere utilizzati».